

(N. 1294)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CERMIGNANI, RUSSO Salvatore, ELIA,
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, SMITH, CARMAGNOLA e ROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1955

Istituzione di ruoli organici per il personale assistente nelle Accademie di belle arti e Licei artistici.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente provvedimento legislativo si è inteso offrire agli assistenti delle cattedre in organico delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici un trattamento giuridico ed economico di cui essi finora mancavano.

È stato, pertanto, istituito un ruolo organico di assistenti ordinari per le cattedre di scultura, pittura, decorazione, scenografia, anatomia artistica e storia dell'arte nelle Accademie di belle arti e per le cattedre di figura disegnata, ornato disegnato, figura ed ornato modellato, disegno geometrico, prospettiva ed architettura nei Licei artistici.

Per la letteratura italiana e storia, per la matematica e fisica e per le scienze naturali nei Licei artistici non sono, invece, previsti posti di assistente (articolo 1 e allegata tabella A). Ciò in quanto si è ritenuto opportuno limitare la concessione di un assistente a quegli insegnamenti che hanno contenuto artistico; non sembra, infatti, che possa esservi alcuna ragione per continuare a concedere assistenti anche per le materie culturali ove si consideri che

in altri ordini di scuole, in cui le materie predette dovrebbero avere un più ampio sviluppo, non sono previsti assistenti per le materie stesse.

La carriera degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti si sviluppa, nel gruppo B, dal grado XI all'VIII; quella degli assistenti ordinari dei Licei artistici si sviluppa dal grado XI al IX, sempre nel gruppo B (articolo 7 ed allegata Tabella B). La permanenza in carriera dei predetti assistenti è limitata ad anni 10 (così come è previsto per quelli delle Università e degli Istituti superiori) salvo che essi abbiano conseguito l'inclusione in terna in pubblici concorsi per cattedre delle stesse materie o di materie affini in istituti dello stesso ordine e di grado uguale o superiore; in tal caso i medesimi potranno permanere in servizio per altri cinque anni (citato articolo 7).

Tale limitazione, che è informata al concetto che l'assistentato non è da considerarsi una carriera su cui i giovani artisti debbono adagiarsi, bensì una palestra in cui essi dovranno formarsi e perfezionarsi per rendersi

poi idonei all'insegnamento, ha lo scopo di creare le condizioni necessarie per immettere nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici quegli elementi che dimostrino una particolare inclinazione alla carriera didattica. La limitata permanenza in ruolo varrà anche ad evitare il grave pericolo che l'assistente possa diventare col tempo, anzichè un valido aiuto, un peso che ostacoli il processo formativo dei giovani allievi.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi per titoli a posti di assistente ordinario — banditi dal Ministero della pubblica istruzione — occorre non aver superato i trenta anni di età (articolo 4); l'immissione in ruolo degli assistenti non pregiudica, peraltro, il concetto del rapporto fiduciario, finora vigente, che deve necessariamente esistere tra docente ed assistente. È infatti, previsto il licenziamento dell'assistente — con una particolare procedura, però, cautelativa per l'assistente stesso — qualora esigenze didattiche lo consiglino; esigenze che possono, appunto, identificarsi nella rottura di quella comunione di idee e di metodo che deve necessariamente esistere tra il titolare della cattedra e l'assistente che lo coadiuva (articolo 8).

Gli articoli 5 e 6 dettano norme circa la composizione delle Commissioni giudicatrici per i predetti concorsi pubblici a posti di assistente ordinario nonchè quelle per la nomina in ruolo dei candidati dichiarati idonei e compresi in una terna di nominativi in ordine alfabetico.

L'articolo 11 prevede la figura dell'assistente incaricato per i casi in cui vi siano, nelle more dei concorsi, posti vacanti di assistenti di ruolo o per quelli inerenti a cattedre di ruolo temporaneamente sprovviste di titolare, o, infine, per i casi in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito.

L'articolo 12 prevede la figura dell'assistente volontario, a nomina annuale, cui provvede il Capo dell'Istituto, previa richiesta del professore titolare della cattedra.

L'articolo 14, infine, prevede con norme transitorie, la sistemazione in ruolo degli assistenti compresi quelli di materie scientifiche dei Licei artistici — che attualmente prestano servizio nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici stessi, in considerazione del contributo dai medesimi prestato per molti anni alla scuola.

Tale sistemazione è predisposta, anche in soprannumero, per i ruoli di insegnanti ordinari di disegno nelle scuole medie e secondarie dell'ordine classico, scientifico, magistrale e tecnico, se trattasi di assistenti di materie artistiche di Accademia di belle arti o di Licei artistici o di assistenti di anatomia artistica nelle Accademie di belle arti stesse, i quali, sprovvisti della laurea in medicina e chirurgia o di quella in scienze naturali, abbiano esplicato attività artistica; per detta sistemazione in ruolo è richiesto un periodo di 10 anni di servizio continuativo e lodevole oppure un periodo di 5 anni, sempre che si sia superato il 45° anno di età.

Il suddetto periodo di 10 anni di servizio è ridotto alla metà per gli assistenti di fisica, storia naturale e chimica dei Licei artistici; è, del pari, ridotto alla metà per gli assistenti di anatomia artistica delle Accademie di belle arti che siano in possesso della laurea in medicina o di quella in scienze naturali. Questi due gruppi di assistenti saranno inquadrati nei ruoli di insegnanti ordinari di materie scientifiche degli Istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale e tecnico.

Gli assistenti, invece, di materie artistiche delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della legge, un periodo di servizio di anni cinque continuativo e lodevole, vengono, su parere favorevole dei rispettivi titolari ed in seguito a giudizio di idoneità, da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, immessi nei rispettivi gradi iniziali, nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici stessi fino al raggiungimento di un periodo complessivo di anni dieci di servizio e semprechè non venga superato il limite massimo di 45 anni di età.

Gli assistenti di materie artistiche, infine, che abbiano espletato un periodo di servizio inferiore ai 5 anni, possono essere tratti nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici in servizio, come assistenti incaricati, su proposta del titolare della cattedra e col parere favorevole del Direttore dell'Istituto, fino allo espletamento dei concorsi previsti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito il ruolo organico di assistenti ordinari di cui all'annessa tabella A per gli assistenti delle Accademie di belle arti previsti dall'articolo 28 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e per gli assistenti dei Licei artistici previsti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, limitatamente, per questi ultimi, alle cattedre di materie artistiche.

La tabella predetta è vistata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

Il personale di cui al presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.

Art. 2.

A ciascuna delle cattedre di ruolo previste dagli organici delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici può essere assegnato un posto di assistente nei limiti di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Gli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici coadiuvano nella attività didattica i rispettivi professori svolgendo la propria attività nei limiti delle direttive da questi impartite.

L'assistente di anatomia artistica coadiuva, specificamente, il rispettivo titolare nella applicazione, sul piano artistico, delle nozioni relative alla materia.

Art. 4.

I posti di assistente ordinario nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli, banditi dal Ministro della pubblica istruzione, che hanno luogo presso i singoli Istituti.

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per l'ammissione ai concorsi occorre non aver superato i 30 anni di età alla data dei rispettivi bandi; per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è necessario, altresì, essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento di tale materia nei Licei classici.

Il limite di cui al presente comma è elevato per un periodo pari al servizio eventualmente prestato alla data di pubblicazione del bando di concorso, come assistente incaricato, e, comunque, per non più di cinque anni.

Ai posti vacanti può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento, disposto con decreto ministeriale, di assistente di ruolo semprechè trattisi di cattedre corrispondenti od affini a quella a cui l'assistente è addetto, previo parere favorevole dei rispettivi Capi di Istituto, in seguito a richiesta del professore titolare e con il consenso dell'assistente.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici per i concorsi di cui al precedente articolo 4 sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione.

Esse sono composte dal professore titolare della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso e di altri due professori di ruolo rispettivamente dell'Accademia di belle arti e del Liceo artistico della stessa materia o di materia affine a seconda che il posto messo a concorso sia per assistente ordinario nella Accademia di belle arti o nel Liceo artistico; per i concorsi relativi ai Licei artistici potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni due docenti di materia affine dell'Accademia di belle arti dove ha sede il Liceo, in mancanza di titolari del Liceo stesso.

Ove non si renda possibile la costituzione delle Commissioni giudicatrici per mancanza di professori di ruolo, può essere richiesta la opera di professori titolari di altre Accademie di belle arti o di altri Licei artistici.

Le mansioni di Segretario delle predette Commissioni sono affidate ad un funzionario di ruolo delle Segreterie delle Accademie di belle arti, di gruppo A.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini fino al quarto grado incluso.

Art. 6.

Le Commissioni giudicatrici, con motivata relazione, propongono per i singoli posti messi a concorso, non più di tre nominativi di idonei, in ordine alfabetico.

La relazione è approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina è conferita ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, mediante decreto ministeriale, a quel candidato che, fra gli idonei, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il concorso si riferisce.

Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nel numero degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedre della stessa materia o di materia affine in una qualsiasi Accademia di belle arti o Liceo artistico, su richiesta dei rispettivi professori titolari.

Art. 7.

La carriera degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici si sviluppa secondo l'annessa tabella B.

La promozione al grado X è disposta secondo un giudizio di idoneità espresso dal titolare della cattedra e convalidato dal Direttore dell'Istituto, sulla base dell'opera svolta dall'assistente nella Scuola e della sua attività artistica.

Art. 8.

Qualora il professore titolare, in relazione alle esigenze dell'insegnamento, ritenga che l'assistente abbia a cessare dall'ufficio, è tenuto a farne proposta motivata al Capo dell'Istituto, che trasmette, entro il mese di giugno la proposta stessa, corredata del proprio parere e di un rapporto motivato del Direttore, al Ministero della Pubblica istruzione.

Il Ministro decide, con proprio decreto, su conforme parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

La cessazione dal servizio decorre dalla fine dell'anno accademico durante il quale sia intervenuta la relativa proposta.

Art. 9.

Gli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici non possono permanere in servizio per oltre 10 anni, salvo che abbiano conseguita la inclusione in terna in pubblici concorsi per cattedre delle stesse materie o materie affini in istituti dello stesso ordine e di grado uguale o superiore; in tale caso potranno permanere in servizio per altri 5 anni.

La cessazione dal servizio decorre dalla fine dell'anno accademico durante il quale siano maturati i predetti limiti di servizio.

Art. 10.

In materia disciplinare si applicano al personale assistente di ruolo le disposizioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Art. 11.

Ai posti vacanti di assistenti di ruolo nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici può provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati, cui compete il trattamento economico previsto dal decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.

Del pari, per i posti vacanti di assistenti inerenenti a cattedre di ruolo che siano temporaneamente sprovviste di titolare, si deve provvedere con assistenti incaricati.

Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, previa approvazione del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del professore titolare della cattedra

per cui l'assistente è richiesto e col parere favorevole del Direttore dell'Istituto.

Per la nomina ad assistente incaricato di storia dell'arte è necessario essere in possesso del titolo di studio di cui al terzo comma del precedente articolo 4.

Agli assistenti incaricati si applicano, in materia disciplinare, le norme di cui al precedente articolo 10.

Art. 12.

Ad ogni cattedra di ruolo delle Accademie di belle arti può essere nominato un assistente volontario; alla nomina provvede, con proprio decreto, il Capo dell'Istituto, previa richiesta del professore titolare della cattedra.

Per quanto riguarda il limite di età per la nomina, i rapporti di parentela e la durata dell'incarico valgono le norme di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 9.

La nomina è conferita per un anno accademico e può essere riconfermata.

Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennità.

Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore titolare della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il Capo dell'Istituto può rilasciare un attestato.

Nei concorsi pubblici, nei quali costituisce elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione della metà.

NORME TRANSITORIE.

Art. 13.

Gli assistenti di materie artistiche delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, che abbiano espletato almeno dieci anni di continuativo e lodevole servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, oppure abbiano compiuto alla data stessa cinque anni di servizio alle condizioni di cui sopra e superati i 45 anni di età, vengono inquadrati come ordi-

nari di disegno, anche in soprannumero, nei ruoli degli insegnanti di istituti medi inferiori e superiori dell'ordine classico, scientifico, magistrale e tecnico.

Le stesse norme valgono per l'inquadramento nei ruoli di insegnanti ordinari di materie scientifiche degli istituti di cui al precedente comma degli assistenti di fisica, storia naturale e chimica dei Licei artistici e di quelli di anatomia artistica delle Accademie di belle arti, purchè, questi ultimi, in possesso della laurea in medicina e chirurgia e di quella in scienze naturali, salvo che il termine massimo di dieci anni è ridotto alla metà.

Qualora gli assistenti di anatomia artistica delle Accademie di belle arti siano sprovvisti dei titoli di studio di cui al precedente comma ed abbiano espletato attività artistica, vengono inquadrati nelle scuole medie e superiori dell'ordine classico, scientifico, magistrale e tecnico secondo le modalità previste dal primo comma del presente articolo.

L'immissione nei ruoli di insegnanti ordinari delle scuole medie superiori degli assistenti di storia dell'arte delle Accademie di belle arti è subordinata al possesso, da parte dei predetti assistenti, del prescritto titolo di studio.

È di competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a sezioni riunite, decidere, sulla base dei titoli e della natura dei servizi prestati dagli assistenti previsti dal presente articolo, a quale ordine di scuola secondaria e a quale cattedra di insegnamento essi debbano essere assegnati.

Gli assistenti di materie artistiche delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di cinque anni, sono, previo parere favorevole dei rispettivi titolari ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministro della pubblica istruzione, immessi nei rispettivi gradi iniziali, nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, fino al raggiungimento di un periodo complessivo di dieci anni di servizio, semprechè non venga superato il limite massimo di 45 anni di età.

Gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici per le materie di cui al comma precedente, che, alla data della entrata in vigore

della presente legge, abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio inferiore ai cinque anni, sono trattenuti in servizio su proposta del professore titolare della cattedra e col parere favorevole del Direttore dell'Istituto, in qualità di assistenti incaricati fino all'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 4.

Del pari è trattenuto in servizio il personale assistente di cui al presente articolo avente diritto alla sistemazione in ruolo fino a che tale sistemazione sia stata effettuata.

Ai fini della valutazione del servizio richiesto per la sistemazione in ruolo del personale assistente di cui al presente articolo, è da computare anche l'opera prestata dal personale

stesso in qualità di incaricato nei corsi delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici semprechè tale servizio risulti continuativamente compreso fra due periodi di assistentato.

Art. 14.

Alla copertura della spesa di lire 131.147.030, occorrente per l'attuazione della presente legge, sarà provveduto con riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

ORGANICO DEI POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO
NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E NEI LICEI ARTISTICI

a) ACCADEMIE DI BELLE ARTI.

Posti per la cattedra di Pittura - Scultura - Decorazione - Scenografia -
Tecniche dell'incisione - Storia dell'arte - Anatomia artistica . . . n. 73

b) LICEI ARTISTICI.

Posti per le cattedre di Pittura disegnata - Ornato disegnato - Figura ed
ornato modellato - Disegno geometrico, prospettiva ed architettura . n. 103

Visto:

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO DEL TESORO.

TABELLA B.

SVILUPPO DI CARRIERA DEGLI ASSISTENTI ORDINARI
NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E NEI LICEI ARTISTICI

a) ACCADEMIE DI BELLE ARTI.

Assistente ordinario di prima nomina	grado XI	gruppo B
dopo tre anni di servizio	» X	
dopo sei anni di servizio	» IX	
dopo otto anni di servizio	» VIII	

b) LICEI ARTISTICI.

Assistente ordinario di prima nomina	grado XI	gruppo B
dopo tre anni di servizio	» X	
dopo otto anni di servizio	» IX	

Visto:

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

IL MINISTRO DEL TESORO.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA CIFRA OCCORRENTE PER GLI ASSISTENTI NON DI RUOLO
PRESSO LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI ED I LICEI ARTISTICI (D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767)

GRUPPO E GRADO	Media degli stipendi (decennali)	Carovita (3 persone a carico) 110 %	Tredicesima mensilità	Indennità di studio	Premio di presenza nella media 300 g. ann.	Totale per unità	Numero delle unità	Totale complessivo
ACCADEMIE								
B - XI	222.600	294.970	33.640	57.240	29.880	638.330	73	46.598.080
LICEI								
B - XI	222.600	294.970	33.640	57.240	29.880	638.330	103	65.747.990
								112.346.080

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA CIFRA OCCORRENTE PER GLI ASSISTENTI DI RUOLO NELLE ACCADEMIE
DI BELLE ARTI ED I LICEI ARTISTICI IN BASE ALLA REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO
DEL MEDESIMO (D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767).

GRUPPO E GRADO	Media degli stipendi (decennali)	Carovita (3 persone a carico) 110 %	Tredicesima mensilità	Indennità di studio	Premio di presenza nella media 300 g. ann.	Totale per unità	Numero delle unità	Totale complessivo
ACCADEMIE								
B - XI-VIII	322.320	294.970	41.917	66.780	42.420	768.407	73	56.093.711
LICEI								
B - XI-IX	289.320	294.970	39.179	66.780	38.424	728.673	103	75.053.319
								131.147.030

DIFFERENZA IN PIÙ L. 18.800.950.